

---

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO  
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

I COMMISSIONE PERMANENTE  
" BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI "

**6945** - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Fiscaglia e Ostellato nella provincia di Ferrara".  
(Delibera Giunta regionale n. 1288 del 30/07/2018)

*Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 239 del 02/08/2018*

*(Relatore consigliere Paolo Calvano)*

**Testo n. 17/2018 licenziato nella seduta del 18 settembre 2018 con il titolo:**

**ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI FISCAGLIA E OSTELLATO NELLA PROVINCIA DI  
FERRARA**

**Art. 1**

## Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Ferrara, il Comune di Fiscaglia con Ostellato mediante fusione dei contigui Comuni di Fiscaglia e Ostellato, a decorrere dal 1° febbraio 2019.
2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Fiscaglia e Ostellato come risultante dall'allegata cartografia.

**Art. 2**

## Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

**Art. 3**

## Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Fiscaglia e Ostellato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Fiscaglia e Ostellato sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Fiscaglia e Ostellato è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Fiscaglia e Ostellato, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14,

comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

5. Al preminente fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, in temporanea deroga al principio di adesione di ciascun Comune ad un'unica Unione, il nuovo Comune, in via transitoria, subentra ai preesistenti Comuni nelle rispettive Unioni con riferimento al territorio dei Comuni d'origine. Entro un anno dalla data della sua istituzione il nuovo Comune, con deliberazione consiliare, dispone il recesso da una delle due Unioni e perfeziona l'adesione all'altra con riferimento all'intero territorio comunale. Scaduto il termine senza che siano state adottate le necessarie deliberazioni da parte del nuovo Comune, il Presidente della Giunta regionale può attivare gli opportuni interventi sostitutivi.

6. I regolamenti dell'Unione Delta del Po e quelli dell'Unione Valli e Delizie per funzioni o servizi già conferiti, rispettivamente dal Comune di Fiscaglia e dal Comune di Ostellato, continuano ad applicarsi nei territori delle comunità di origine fino a quando il nuovo Comune non abbia deliberato la propria adesione ad una sola delle due Unioni o non abbia adottato eventuali diverse discipline unitarie.

7. In relazione agli esiti del processo di fusione e alle scelte operate dal nuovo Comune, in merito all'Unione cui aderire, la Regione provvede, sentiti tutti i Comuni interessati, alla ridelimitazione o all'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali cui appartengono i due Comuni. Fino a tale data il nuovo Comune, in via transitoria, subentra ai preesistenti Comuni nei rispettivi ambiti territoriali con riferimento al territorio dei Comuni di origine.

#### **Art. 4**

##### **Contributi regionali**

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza e con specifico riferimento alla fattispecie di fusione realizzata tra uno o più Comuni ed altro Comune nato da precedente fusione, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei Comuni.

2. La Regione incrementa il contributo già riconosciuto al comune di Fiscaglia dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 18 (Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante la fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara) di euro 112.246,00 all'anno, per la durata complessiva di dieci anni, al Comune di nuova istituzione.

3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.

4. Al nuovo Comune potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di

bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) sulla base delle normative di riferimento.

### **Art. 5**

#### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2019-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

### **Art. 6**

#### Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 gennaio 2018 d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° febbraio 2019, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il Commissario nominato per la gestione del Comune derivante da fusione, a decorrere dal 1° febbraio 2019 e sino alla elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte

provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.